

N. R.G. 59090/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **59090/2018** promossa
da:

EDISON EXPLORATION & PRODUCTION SPA (C.F. 10245700967) con il
patrocinio dell'avv. ZOPPINI ANDREA e dell'avv. PADOVINI FABIO
(PDVFBA56C13L424G) VIA MILANO, 17 34132 TRIESTE; , con elezione di
domicilio in PIAZZA DI SPAGNA, 15 00187 ROMA presso l'avvocato
suddetto **EDISON SPA** (C.F. 04086420967) con il patrocinio dell'avv.
ZOPPINI ANDREA e dell'avv. PADOVINI FABIO (PDVFBA56C13L424G) VIA
MILANO, 17 34132 TRIESTE; con elezione di domicilio in PIAZZA DI
SPAGNA, 15 00187 ROMA presso l'avvocato suddetto

ATTORI

Contro

GAS PLUS ITALIANA SRL (C.F. 04086420967), con il patrocinio
dell'avv. CONFORTINI MASSIMO e dell'avv. CINTIOLI FABIO



(CNTFBA62M23F158G) VIA BESANA, 4 20122 MILANO; , con elezione di domicilio in VIA GREGORIANA, 54 00187 ROMA presso lo studio dell'avvocato suddetto

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in via telematica in data 12.11.2020.

Le società attrici **Edison Exploration & Production s.p.a.** e **Edison s.p.a.** hanno concluso come segue:

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni esposte in narrativa, annullare o comunque dichiarare inefficace il lodo arbitrale pronunciato in Milano in data 21 giugno 2018 dal Collegio Arbitrale composto dal Presidente, prof. Enrico Longhi, e da due Arbitri, prof avv. Massimo Zaccheo e avv. Giuseppe Lombardi, nel procedimento arbitrale irrituale secondo equità promosso da Gas Plus Italiana s.r.l. contro Edison s.p.a. (nella cui posizione è, oggi, subentrata Edison Exploration & Production s.p.a.) deciso a maggioranza con opposizione motivata dell'Arbitro avv. Giuseppe Lombardi. Con vittoria di spese del presente giudizio e del precedente procedimento arbitrale.

In via istruttoria ha reiterato le richieste di prove per interrogatorio formale e per testimoni dedotte con la memoria 183 VI comma n.2 c.p.c.

La società convenuta **Gas Plus Italiana s.p.a.** ha concluso come segue:



Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, dichiarare inammissibile l'impugnazione formulata da Edison Exploration & Production S.p.a. e da Edison S.p.a. e, comunque, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa degli atti di causa, condannando le società attrici al pagamento in favore di Gas Plus Italiana S.r.l. di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ult. comma, c.p.c.

In ogni caso, con vittoria di spese, compensi e accessori di legge.



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Le società Edison Exploration & Production s.p.a. (di seguito Edison E&P) e la società Edison s.p.a. hanno agito in giudizio nei confronti della società Gas Plus Italiana s.r.l. con domanda diretta alla pronuncia dell'annullamento del lodo pronunciato dal collegio arbitrale in data 21.6.2018 nel procedimento per arbitrato irrituale secondo equità promosso da GPI contro Edison (nella cui posizione è ora subentrata Edison E&P a seguito di atto di conferimento di ramo di azienda in data 27.6.2018 per notaio dott. Carlo Marchetti , notaio in Milano, rep. 14447 - raccolta 7658, iscritto nel registro della imprese presso la Camera di Commercio di Milano sub. doc. 1 di parte attrice) con il quale il collegio arbitrale - con decisione assunta a maggioranza - ha disposto la destituzione di Edison dal ruolo di operatore del Joint Venture, respingendo le altre domande proposte da GPI.

Hanno allegato le società attrici che il lodo oggetto della domanda di annullamento è stato pronunciato a seguito di lodo precedente , pronunciato in data 2.12.2015 e passato in giudicato, con il quale il collegio arbitrale aveva accolto parzialmente le domande proposte dal GPI - ritenendo sussistente la grave violazione da parte di Edison degli obblighi informativi e respingendo tutte le altre domande, inclusa quella di risarcimento dei danni - e che sulla base di tale lodo la società GPI il 6.7.2016 aveva introdotto il presente giudizio arbitrale con il quale, sul presupposto della violazione da parte di Edison degli obblighi informativi, accertato con il lodo precedente, ha chiesto che fosse dichiarata o comunque disposta la destituzione di quest'ultima dal ruolo di operatore della Joint Venture con conseguente condanna al compimento di tutte attività funzionali al subentro di GPI in detto ruolo.

Hanno chiesto l'annullamento del lodo per i seguenti motivi: 1) violazione del principio del contraddittorio, per avere gli arbitri



ai fini della decisione riqualificato la domanda di destituzione proposta da GPI senza sollecitare al riguardo alcun confronto tra le parti 2) per violazione della regola imposta dal contratto operativo (art. 6.8 del contratto) di pronunciare la destituzione dell'operatore " solo in caso di pronuncia di un lodo arbitrale ad esso interamente sfavorevole sulla questione posta dai non operatori in relazione a sue pretese responsabilità nello svolgimento delle funzioni assegnate ", avendo il collegio deciso sulla base di una valutazione parziale del precedente lodo " avendo tenuto conto solo dell'acclarata violazione degli obblighi informativi da parte della stessa Edison e avendo invece del tutto obliterato l'accertamento dell'assenza di ogni ulteriore inadempimento .. e soprattutto dell'assoluta mancanza di danni per GPI..." 3) per violazione della regola imposta dalle parti con il contratto operativo di decidere secondo equità , per essersi gli arbitri " limitati a fondare la destituzione di Edison dal ruolo di operatore sul suo inadempimento con colpa grave agli obblighi informativi... omettendo di tenere conto, nel rispetto della logica equitativa, che si trattava di obblighi aventi natura accessoria e, comunque, che dall'inadempimento di cui si sarebbe resa responsabile Edison non sarebbero sortiti danni di alcun tipo per GPI.." (cfr p. 5 atto di citazione).

La società convenuta ha resistito alla domanda proposta dalle società attrici e ne ha chiesto il rigetto con condanna delle stesse al risarcimento dei danni, a norma dell'art. 96 terzo comma c.p.c. , e con vittoria delle spese del giudizio.

Sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e sono state respinte le richieste istruttorie formulate dalle società attrici.

All'udienza del 17.11.2020, che si è svolta con modalità " cartolare ", i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



La domanda proposta dalle società attrici è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.

Il lodo oggetto della domanda di annullamento è un lodo irrituale pronunciato secondo equità, reso in data 21.6.2018 sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. XX del contratto operativo del 30.12.1998 inerente la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata Garaguso di cui GPI ed Edison erano contitolari.

La società GPI, a seguito del lodo ad essa favorevole del 2.12.2015, passato in giudicato, che aveva tra l'altro accertato che Edison s.p.a. aveva *"inadempito con colpa grave agli obblighi informativi posti a carico della stessa dal Contratto Operativo e delle disposizioni di legge che regolano il mandato in esso contenuto"* (cfr dispositivo lodo 2.12.2015), con nota del 25.6.2016 *"quale contitolare " Non operatore " per la quota del 49,67% della concessione di coltivazione denominata Garaguso, vista la statuizione portata dal lodo arbitrale 2 dicembre 2015... a tutti gli effetti del contratto "ha dichiarato " la destituzione di Edison dal ruolo di operatore a sensi dell'art. 6.8 comma 3 del contratto "((cfr doc. 4 richiamato nel lodo arbitrale impugnato).*

Avendo Edison s.p.a. contestato l'iniziativa, rilevando la carenza dei presupposti previsti contrattualmente per la dichiarazione di destituzione dell'Operatore, GPI ha introdotto il procedimento arbitrale con domanda formulata in data 6 luglio 2016 e contestuale atto di nomina del proprio arbitro.

Il collegio arbitrale ha pronunciato in data 21.6.2018 il lodo oggetto della domanda di annullamento con il quale ha disposto, accogliendo la domanda proposta da GPI in via subordinata, la destituzione della società Edison dal ruolo di Operatore della Joint Venture di cui al contratto operativo del 30 dicembre 1998, inerente la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e



gassosi denominata "Garaguso ", ha respinto tutte le altre domande e precisamente la domanda proposta da GPI in via principale, volta alla dichiarazione di "subentro" di GPI nella funzione di Operatore e/o alla "nomina" di GPI quale nuovo Operatore, statuendo che, a seguito della destituzione, il potere di designazione del nuovo Operatore " sfuggirebbe comunque alla competenza del Collegio Arbitrale, essendo sottratto alla disponibilità di quest'ultimo per volontà delle parti stesse" (cfr lodo arbitrale), compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento. La destituzione è stata disposta in ragione delle responsabilità con colpa grave nello svolgimento delle funzioni di Operatore, come accertato con il precedente lodo del 2 dicembre 2015.

A - Quanto alle produzioni documentali effettuate dalla parte attrice con la memoria ex art. 183 VI comma n.2 ed alle richieste di prove orali ivi formulate e riproposte con la precisazione delle conclusioni, osserva il Tribunale che, avendo la causa ad oggetto una domanda di annullamento di un lodo arbitrale reso in data 21.6.2018 sulla base di un precedente lodo pronunciato tra le stesse parti e passato in giudicato reso il 2.12.2015, risultano irrilevanti ed estranei al presente giudizio i fatti e le condotte di Edison anteriori e posteriori al primo lodo - i cui accertamenti e la cui statuizione è coperta da giudicato - ed a quello impugnato, che si fonda su quanto accertato nel primo lodo, di qui il rigetto delle prove orali dirette a dimostrare i fatti e le condotte indicate.

B -Nel merito Osserva il Tribunale che il lodo reso all'esito di l'arbitrato irrituale - figura che, a differenza dell'arbitrato c.d. ordinario o di rito, che è disciplinato dagli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile ed è volto alla soluzione di controversie con poteri e obblighi analoghi a quelli della giurisdizione ordinaria, si pone al di fuori delle previsioni codicistiche ed è tradizionalmente volto invece all'assunzione di una



determinazione contrattuale avente efficacia negoziale fra le parti - è annullabile esclusivamente per i vizi indicati dall'art. 808 ter c.p.c. e segnatamente 808-ter c.p.c.: "1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale; 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo; 5) se non è osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

In estrema sintesi la società convenuta ha contestato la domanda di annullamento del lodo proposta dalle società attrici evidenziando come controparte abbia con "inammissibili doglianze" relative al merito della decisione arbitrale sostanzialmente impugnato il contenuto del lodo riconducendo tali doglianze dietro i motivi di annullamento del lodo previsti dall'art. 808 ter c.p.c..

Va precisato che l'impugnativa del lodo è preclusa dall'art. 20.1 del contratto intercorso tra le parti, che regola appunto l'arbitrato e prevede che " il Collegio arbitrale definirà la controversia irripetutamente in via transattiva e finale " e che " la decisione del Collegio Arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle Parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale ".

1 - Con il primo motivo di impugnazione le società attrici hanno chiesto l'annullamento del lodo a norma dell'art. 808 ter comma 2° n.4 c.p.c. " per violazione della regola imposta dalle parti secondo cui l'operatore può essere destituito solo nell'eventualità di un precedente lodo sfavorevole " (p.22 dell'atto di citazione).

Il richiamo è al disposto di cui all'art. 6.8 comma 3° del contratto operativo che espressamente prevede che " nell'eventualità che il lodo arbitrale sia sfavorevole all'Operatore , quest'ultimo potrà essere destituito dal suo incarico per decisione unanime dei Non-



Operatori(escludendo eventuali consociate dell'Operatore come detto sopra)"

Hanno censurato la parte del lodo con la quale gli arbitri, dopo avere "riqualificato" la domanda proposta da GPI e quindi ritenuto applicabili, ai fini della destituzione di Edison dal ruolo di Operatore, le norme dettate con riferimento al contratto di mandato e, in particolare, il disposto di cui all'art. 1723 c.c., che prevede la revocabilità del mandato per giusta causa, hanno ravvisato quale giusta causa di revoca la decisione asseritamente "sfavorevole " all'Operatore di cui al lodo reso il 2.12.2015, integrante la condizione prevista dall'art. 6.8 comma 3° del contratto operativo.

In sostanza assumono le attrici che la destituzione avrebbe potuto essere pronunciata solo nel caso in cui il precedente lodo fosse stato " totalmente sfavorevole all'Operatore " e non " parzialmente sfavorevole ", come invece statuito da tale lodo che ha accertato che la società Edison nei rapporti con Eni non aveva violato gli obblighi di gestione incombenti sull'Operatore della Joint Venture e che vi era stata una violazione dei soli obblighi di informazione ma senza che da essa fosse derivato alcun danno a GPI.

Osserva il Tribunale che, come correttamente eccepito dalla società convenuta, la censura attiene al merito della decisione arbitrale - che non è censurabile, avendo la statuizione degli arbitri effetti vincolanti tra le parti per espressa previsione contrattuale - e non integra il motivo di annullamento del lodo denunciato dalle attrici che, come è noto, attiene alla violazione delle regole disposte dalle parti per l'esercizio del potere degli arbitri, indipendentemente dal fatto che il relativo vizio sia stato fatto valere o meno nel corso del giudizio arbitrale.

Infatti con il disposto di cui all'art. 6.8 del contratto operativo le parti non hanno posto una " condizione di validità del lodo" volto a dirimere le controversie tra loro insorte, essendo il procedimento arbitrale regolato dagli artt. 20 e ss del contratto, bensì hanno stabilito che, in caso di lodo sfavorevole reso a definizione



dell'arbitrato disciplinato dall'art. 20 , l'Operatore avrebbe potuto essere destituito dal suo incarico per decisione unanime dei Non Operatori, così individuando nell'esistenza di un precedente lodo negativo il presupposto per l'operatività dell'anzidetto rimedio contrattuale, che costituisce la sanzione che le parti hanno previsto per gli inadempimenti dell'Operatore.

Dunque l'esistenza di un precedente lodo negativo non costituisce una condizione di validità del lodo o di proponibilità della domanda al Collegio arbitrale, rappresentando invece una questione giuridica di merito devoluta all'apprezzamento del collegio arbitrale. In altri termini, integrato il presupposto di un lodo sfavorevole per l'Operatore, unica condizione alla cui sussistenza è condizionato l'accesso al rimedio contrattuale della destituzione dell'Operatore, attiene al merito della controversia decisa dal Collegio arbitrale, investito a fronte delle contestazioni mosse alla decisione di GPI di destituire l'Operatore, la valutazione della gravità dell'inadempimento contrattuale, accertato con il precedente lodo passato in giudicato, così da giustificare l'applicazione della sanzione della destituzione dell'Operatore, in assenza di accordo unanime dei non Operatori per la sua destituzione.

L'assunto attoreo per il quale il lodo " sfavorevole " , previsto quale presupposto per l'operatività del rimedio contrattuale di cui all'art. 6.8 comma 3° del contratto intercorso tra le parti, debba essere inteso come lodo "interamente " sfavorevole all'Operatore, non trova fondamento nel disposto contrattuale, a mente del quale la controversia che deve essere decisa con esito sfavorevole da un lodo arbitrale riguarda il caso in cui " l'Operatore si sia reso responsabile di dolo o colpa grave nello svolgimento delle sue funzioni" (cfr art. 6.8 comma 1° e 2 °). Il lodo del 2.12.2015 ha accertato una siffatta responsabilità con efficacia di giudicato e dunque deve reputarsi sfavorevole per l'Operatore, così integrando il presupposto previsto dall'art. 6.8 del contratto operativo. In proposito ha statuito il Collegio con il lodo impugnato quanto



segue: 1) " per espressa volontà della parti l'Operatore è ritenuto responsabile per una condotta dolosa o gravemente colposa " e ciò a norma dell'art. 6.2. del contratto (cfr p. 15 e 16 del lodo) 2) 2) che è " circostanza indiscutibile che il Precedente Lodo Arbitrale abbia qualificato gravemente colposo il contegno tenuto da Edison con riguardo agli obblighi informativi ; conseguentemente la responsabilità di quest'ultima Società risulta accertata con decisione passata in giudicato" 3) che " sono le stesse parti, all'art. 6.3. del Contratto Operativo, rubricato " Funzioni e doveri " a considerare di pari rango gli obblighi dell'Operatore , dedicando peraltro agli obblighi di natura informativa le lettere c),d) e m). Ne deriva che per espressa volontà delle parti del Contratto Operativo, non appare possibile tracciare una gerarchia qualitativa tra diversi obblighi e di conseguenza ricondurre la violazione di solo alcuni obblighi all'inadempimento grave ".

In conclusione le contestazioni sollevate da parte attrice che - a fronte dell'accertamento con il lodo arbitrale del dicembre 2015 che la violazione degli obblighi informativi si è "tradotta per Gas Plus nell'impossibilità di concorrere all'assunzione di alcune decisioni di fondamentale rilievo per la Joint Venture e di conseguenza anche per sé medesima " (cfr p. 34 del lodo del 2015) - nega che l'inadempimento agli obblighi informativi configuri un grave inadempimento , perché diverso dall'obbligo di gestire la infrastruttura ed il giacimento comune, attengono al merito della decisione oggetto del lodo impugnato e non configurano il vizio denunciato, di cui all'art. 808 ter comma 2° n.4 e, segnatamente, la violazione " alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo ".

2 - Con il secondo motivo di impugnazione le società attrici hanno chiesto l'annullamento del lodo ai sensi dell'art. 808 ter comma 2° n. 5 " per violazione del principio del contraddittorio in relazione alla riqualificazione della domanda arbitrale proposta da GPI".



E' stato censurato il lodo arbitrale nella parte in cui ha accolto la domanda subordinata di GPI volta all'ottenimento di una domanda di "destituzione" di Edison, fondando l'accoglimento della domanda " non già sulla clausola di cui all'art. 6.8 3° comma del Contratto Operativo, come interpretato alla luce del canone di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c." bensì " individuando tra GPI ed Edison un (distinto) rapporto specifico avente ad oggetto lo svolgimento dell'incarico di Operatore e qualificandolo come mandato ", così esaminando "d'ufficio una questione - di individuazione della regola (negoziale o legale) applicabile per decidere la controversia - non sollevata da alcuna delle parti durante l'arbitrato, fondando poi la decisione sulla riqualificazione (parziale) del rapporto e ponendo alla base del Lodo non già una norma negoziale , bensì una regola legale, dettata per un contratto tipico, quale è il mandato, non evocato dalle parti " (cfr p. 28 dell'atto di citazione).

La contestazione è infondata.

Il mancato rispetto del contraddittorio ricorre tutte le volte in cui l'arbitro non abbia consentito a tutte le parti la possibilità di essere ascoltate, per formare la sua libera determinazione.

La qualificazione del rapporto in termini di mandato è contenuta nello stesso Contratto Operativo vigente tra le parti che all'art. 6.1. comma 2° prevede che " L'Attività Petrolifera sarà condotta dall'Operatore in veste di mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile italiano ", dunque l'applicazione delle norma sul mandato risulta dettata dal contratto intercorso tra le parti e la destituzione, prevista e regolata dall'art. 6.8. del contratto, non è altro che la revoca del mandato di cui all'art. 1723 c.c., applicato dal Collegio arbitrale. Analogo inquadramento giuridico del rapporto è contenuto nel lodo arbitrale del 2.12.2015 passato in giudicato ed alla base del lodo oggetto del presente giudizio (cfr p.25 e ss con riferimento agli obblighi informativi dell'Operatore) Inoltre, contrariamente a quanto eccepito dalle



società attrici, la questione della qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di mandato non è stata sollevata d'ufficio con omissione dell'instaurazione su di essa del contraddittorio tra le parti, nel rispetto della regola dettata dall'art. 101 c.p.c., bensì posta da GPI con la domanda arbitrale (cfr p. 2 doc. sub. 4 zip di parte convenuta) e riproposta nella prima e nella seconda memoria della stessa parte (cfr doc. sub. 4 zip). Inoltre essa è coerente con la circostanza che attualmente due sono le parti del rapporto, così da risultare incompatibile la diversa prospettazione di parte attrice, per la quale " Edison è ed era convinta che il contratto abbia principalmente natura di contratto (plurilaterale) con comunione di scopo e che, pertanto, tutte le questioni destinate ad insorgere non debbano essere risolte secondo una logica binaria - tipica del mandato - bensì secondo una logica plurilaterale - tipica dei contratti latu sensu associativi " (cfr o. 29 e 30 citazione).

Come evidenziato dalla società convenuta, il tema della revoca del mandato conferito all'Operatore, nei termini di destituzione ex art. 6.8 del contratto, era stato espressamente trattato da GPI già alle pagine 23 e s. della Prima Memoria: «non vi è alcun atto di GPI, nell'ambito del precedente giudizio arbitrale, cui possa riconoscersi valore di atto dispositivo della rinuncia al proprio diritto a chiedere la **destituzione** dell'Operatore: anzi, al contrario, la "modifica" in sede di precisazione delle conclusioni della propria domanda era finalizzata ad accertare che Edison avesse inadempito il Contratto Operativo e in ogni caso violato i propri **obblighi di mandataria "nei termini stabiliti dall'art. 6.8 del Contratto Operativo per la revoca del Socio Operatore"**, vale a dire proprio al fine di veder accertata la sussistenza di quel presupposto che, in linea con la citata previsione di cui all'art. 6.8 ult. comma del Contratto Operativo, avrebbe consentito a GPI (quale unica altra parte Non-Operatore) di invocare la destituzione di Edison dall'incarico di Operatore»; ed alle pagine 16 e 17 della "Comparsa



conclusionale”, dove GPI - riferendosi alla destituzione dell'Operatore pronunciata stragiudizialmente - ha così dedotto: «Richiamato il lodo arbitrale del 2 dicembre 2015 (che ha accertato l'inadempimento gravemente colposo di Edison alle obbligazioni gravanti sull'Operatore in forza del contratto di joint venture), con lettera del 25 gennaio 2016 GPI ha **revocato il mandato (senza rappresentanza)** a suo tempo conferito a Edison»; ed alla pagina 6 della propria “Memoria di replica”, laddove GPI ha così dedotto: “per stessa ammissione di Edison, infatti, GPI - in quanto unico Non-Operatore - sarebbe oggi privata del rimedio contrattualmente individuato quale **giusta causa di revoca del mandato** conferito all'Operatore ai sensi dell'art. 6.1 del Contratto di JV”.

Dunque risulta destituita di fondamento l'affermazione per la quale GPI avrebbe prospettato la sua domanda unicamente “sulla base dell'art. 6.8 e 1367 c.c.” e che sulla qualificazione giuridica del rapporto alla stregua di un contratto di mandato non sia stato instaurato il contraddittorio processuale.

Del resto, con indipendenza da quanto sopra osservato, il richiamo alle norme in materia di mandato non integra violazione del principio del contraddittorio, non comportando l'introduzione di un fatto nuovo, bensì rientrando nel potere di qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta dall'esame del Collegio, in applicazione del principio di iura novit curia.

Per le ragioni espresse è infondato il motivo di annullamento del lodo per violazione del principio del contraddittorio.

3 - Con il terzo motivo di impugnazione le società attrici hanno dedotto “ l'annullabilità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808 ter comma 2° n. 4 c.p.c. per violazione della regola imposta dalle parti di decidere secondo equità ”.

Più precisamente le attrici, pur riconoscendo che il lodo è stata pronunciato secondo equità e che dunque non è stata violata la regola posta dalle parti come “ condizione di validità del lodo ” hanno



censurato l'uso che il collegio arbitrale ha fatto del principio dell'equità.

La società convenuta ha eccepito l'inammissibilità del motivo avversario, per trattarsi di fattispecie estranea al disposto di cui all'art. 808 ter comma 2° n.4 c.p.c., essendo stato il lodo pronunciato secondo equità, e per avere le società attrici "sindacato il merito della decisione equitativa".

Il motivo di annullamento del lodo è infondato.

Hanno allegato le società attrici che " i principi di buona fede, ragionevolezza ed efficienza, costituendo principi in cui si risolve l'equità formativa o sostitutiva.. devono ispirare la decisione equitativa" e che gli Arbitri avrebbero " pronunciato il Lodo Arbitrale in contrasto con il principio di equità che, invece, avrebbe dovuto orientare la decisione ed indurli a respingere la domanda di destituzione di Edison quale Operatore della Joint Venture ", avendo il collegio ravvisato " la giusta causa di revoca dell'Operatore nell'accertato inadempimento con colpa grave da parte della stessa Edison dei soli " obblighi di informazione" nonostante si tratti di obblighi di natura accessoria... " (cfr p. 31 e 32 della dell'atto di citazione).

Le riportate allegazione attoree rendono evidente come la contestazione attenga al merito della decisione degli arbitri, assumendosi che questi ultimi non abbiano fatto un uso corretto del principio di equità, tale sindacato è precluso dal contratto intercorso tra le parti che prevede che " il Collegio arbitrale definirà la controversia irritualmente in via transattiva e finale " e che " la decisione del Collegio Arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle Parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale " (art. 20.1. del contratto operativo).

Per tutte le ragioni espresse va respinta la domanda di annullamento del lodo arbitrale pronunciato il 21.6.2018 proposta dalle società attrici.



Va respinta la domanda della società convenuta diretta alla condanna delle attrici al pagamento di una somma a titolo indennitario/sanzionatorio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., non risultando configurabile dal complesso delle difese una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un "abuso del processo " per avere la parte agito in giudizio pretestuosamente, nella consapevolezza dell'assenza di ragioni plausibili ed al solo scopo di ritardare la destituzione dal ruolo di Operatore.

In applicazione del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese del giudizio vanno poste a carico delle società attrici, come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:

respinge la domanda di annullamento del lodo arbitrale reso tra le parti in data 21.6.2018;

condanna le società attrici, in via tra loro solidale, a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio, che liquida in 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Milano, 8 febbraio 2021

Il Giudice

dott. Caterina Spinnler

